

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1276

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VICENTINI, PELLA, BIMA, LONGONI, GIGLIA, SCALFARO, RESTIVO,  
ZANIBELLI, FRANZO, VIALE, NAPOLITANO FRANCESCO, BARTOLE, ELKAN**

*Presentata il 23 aprile 1964*

Modificazione dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito, con modificazioni, nella legge 12 aprile 1964, n. 191, per quanto concerne le Banche popolari cooperative.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella relazione che accompagna il disegno di legge relativo alla « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, recante modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962 n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari », il sottoscritto, primo firmatario della presente proposta di legge, così si esprimeva: « Altra importante modifica alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, era stata introdotta col l'ultimo capoverso dell'articolo 1 del decreto-legge il quale recitava « L'obbligo della ritenuta e delle comunicazioni non si applica agli utili distribuiti dalle società cooperative ». Norma che esaltava il carattere popolare e mutualistico della cooperazione ben distinto da tutte le altre forme associative reggenti le iniziative economiche.

« Il Senato ha però ritenuto di dover introdurre delle discriminazioni limitative alla esenzione prevista dal decreto-legge.

« Per le Banche popolari o cooperative l'obbligo della ritenuta e delle comunicazioni non si applica soltanto quando il capitale

sociale non superi i 500 milioni di lire. In tal modo si è discriminato il trattamento dei soci. È risaputo infatti che in tutte le società cooperative limitato è il possesso delle azioni e personale è la rappresentanza alle assemblee. Ogni socio rappresenta un voto indipendentemente dal numero delle azioni possedute. È quindi evidente come la limitazione introdotta dal Senato mortifichi l'auspicato sviluppo delle forme popolari cooperative nel campo del credito e misconosca le benemerienze che tali organismi si sono acquisite. È infatti vero che soltanto per merito delle Banche popolari o cooperative i piccoli, attraverso il credito, hanno potuto avere l'uso di quel capitale che sembrava quasi esclusiva prerogativa dei grandi, come ebbe a riconoscere Luigi Luzzatti. Per queste considerazioni, suggerite dal relatore e condivise dai membri della Commissione, si è ritenuto di rinviare all'Assemblea l'esame dell'opportunità di sopprimere la limitazione introdotta dal Senato ».

In considerazione del breve lasso di tempo corrente tra la data della approvazione della legge nel testo approvato dal Senato e la data di scadenza del termine per la conversione in legge del decreto-legge, l'Assemblea ha preferito non ammettere emendamenti e rinviare

ad apposita proposta di legge l'eliminazione della ingiustificata limitazione introdotta dal Senato a proposito delle Banche popolari.

È appunto questo il motivo della presente proposta di legge. Essa ha lo scopo di porre i soci di tutte le banche popolari cooperative su di un piano di eguaglianza agli effetti della imposta cedolare.

In base alla norma contenuta nell'articolo 1 della legge 12 aprile 1964, n. 191, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 18 aprile 1964 n. 97, i soci delle banche popolari cooperative sono esentati dal pagamento della cedolare quando il capitale della banca non superi i 500 milioni di lire. Appare evidente come una tale limitazione abbia per conseguenza una ingiustificata discriminazione fra soggetti aventi identica posizione giuridica. Il fondamento giuridico della norma contenuta nella presente proposta di legge risiede nel fatto che l'imposta cedolare è dovuta dal socio e che nessuna rilevanza assume al riguardo il maggiore o minore volume del capitale della Società.

I soci delle Banche popolari cooperative hanno tutti la stessa figura giuridica in quanto dispongono tutti di un solo voto qualunque sia il numero delle azioni o delle quote sottoscritte e non possono rendersi proprietari di quote o di azioni per un valore eccedente il massimo di un milione di lire. A questa fondamentale ragione di carattere giuridico avverso l'ingiustizia determinata dalla differenziazione introdotta dalla legge sopra ricordata, si aggiungono altre considerazioni. Se non si togliesse il limite dei 500 milioni,

tutte le banche popolari cooperative prossime a tale cifra di capitale sociale, si troverebbero indotte a sospendere l'ammissione di nuovi soci ed il conseguente aumento di capitale, per evitare manifestazioni di malcontento nel corpo sociale. Si determinerebbe così un freno allo sviluppo della cooperazione nel campo del credito. Le banche popolari cooperative invece di essere spinte ad allargare la cerchia dei soci, preferirebbero lo *status quo* a detrimento dei principi che reggono le società stesse.

Il numero totale dei soci delle banche popolari cooperative è di circa 350 mila. Di essi ben 100 mila rimangono esclusi dai benefici che si sono voluti accordare ai cooperatori del credito, per effetto della limitazione che è stata introdotta. Non va dimenticato che nelle banche popolari cooperative maggiori i dipendenti sono tutti soci e che la discriminazione colpisce proprio, col nucleo più numeroso di soci, i diretti collaboratori, l'enorme maggioranza dei quali possiede un modesto numero di quote o azioni.

Nelle banche popolari cooperative, è bene ricordarlo, il possesso azionario è vero risparmio. Infatti, i titoli di tali banche non sono quotati in borsa; hanno valore costante, non possono trasferirsi per girata; non consentono movimenti speculativi resi impossibili dal fatto che ogni socio dispone di un solo voto.

Per tutte queste ragioni i proponenti hanno formulato il presente emendamento alla legge 12 aprile 1964, n. 191, che raccomandano alla vostra approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 12 aprile 1964, n. 191, è sostituito dal seguente: « L'obbligo della ritenuta e delle comunicazioni non si applica agli utili distribuiti dalle Banche popolari cooperative e dalle società cooperative iscritte nel Registro prefettizio della cooperazione, purché nei relativi statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere *a)* e *b)* del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni ».

### ART. 2.

La norma di cui all'articolo precedente ha efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27.